

707

Sev. 963



Tribunale di Roma
Sezione IV-Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

n. 227223/01 R. Gen.

Dispositivo n. 707

Il Giudice dott.ssa Vittoria Di Sario nella causa vertente

tra

F.I.S.A.S.C.A.T.-C.I.S.L.
domiciliato elettivamente in Roma via Cavour n. 57
nello studio dell'Avv. G. Michielan
che lo rappresenta per procura in calce o in margine al ricorso

e

CENTRALPOL s.r.l.
domiciliato elettivamente in Roma via della Giuliana n. 44
nello studio dell'Avv. A. Farina
che lo rappresenta per procura in calce al ricorso ex art. 28 notificato

all'udienza del giorno 14/1/04 ha pronunciato il seguente dispositivo:
ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,

in riforma dell'opposto decreto dichiara l'antisindacalità della condotta denunciata posta in essere dalla Centralpol srl e conseguentemente ordina a questa di cessare l'azione di minaccia ed intimidazione nei confronti degli iscritti al sindacato ricorrente; ordina, altresì, alla società di assegnare in una postazione prossima alla sua abitazione; dispone l'affissione del presente provvedimento nelle bacheche aziendali per la durata di un mese; condanna la resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in € 3.000,00 oltre iva e cpa.

Roma 14/1/04

Il Giudice

Com. 707

Sent. 963

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato la Fisascat-Cisl conveniva in giudizio l'Istituto di vigilanza Centralpol srl proponendo opposizione avverso il decreto emesso dal Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro il 20/7/01 con cui era stato respinto il ricorso ex art. 28 stat. lav. da essa proposto chiedendo, in riforma dell'opposto decreto, di dichiarare l'antisindacalità della condotta tenuta dall'istituto di vigilanza convenuto e di ordinare allo stesso di cessare dalla denunciata condotta e nello specifico di cessare dall'azione di minaccia e di intimidazione esercitata dal legale rappresentante Giorgioni Massimo e dall'esercizio persecutorio e discriminatorio del potere disciplinare nonché di provvedere all'immediato trasferimento dei lavoratori e

ovvero chiedeva al giudice di adottare i provvedimenti ritenuti di giustizia ed atti a determinare la cessazione della condotta antisindacale e la rimozione dei suoi effetti; chiedeva, altresì, l'affissione dell'emanando decreto nelle bacheche aziendali per tre mesi e la pubblicazione dello stesso, a spese della società, sui quotidiani a diffusione nazionale, vinte le spese di lite da distrarsi. A sostegno dell'opposizione il sindacato ricorrente denunciava una protratta condotta persecutoria ed intimidatoria nei confronti dei propri iscritti posta in essere dal Giorgioni con particolare riferimento ai lavoratori guardie giurate

, per come dagli stessi riferito nelle dichiarazioni sottoscritte e prodotte agli atti, condotta concretizzatasi non solo nei toni minacciosi adottati, ma anche nel discriminatorio esercizio del potere disciplinare nei confronti di e nella violazione dell'art. 56 ccnl con l'assegnazione a postazioni lontane dai luoghi di residenza e con la riduzione dell'orario di lavoro eliminando gli straordinari; con riferimento al e nella negazione del rilascio della documentazione necessaria ad ottenere la cessione del quinto sullo stipendio, ottenuta solo dopo la revoca dell'iscrizione ad esso sindacato. Richiamata la disposizione dell'art. 28 stat. lav. per come dalla giurisprudenza interpretato denunciava la palese illegittimità della condotta posta in essere dalla società.

Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio la Centralpol srl, istituto di vigilanza, contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto anche con il richiamo all'opposto decreto. Reiterato più volte con esito negativo il tentativo di conciliazione, acquisita la documentazione prodotta, escussi i testi indotti, autorizzato il deposito di note, la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo pubblicamente letto.

Motivi della decisione

Appare opportuno, stante il tenore dell'atto di opposizione, delimitare il campo di indagine ai fatti denunciati e riproposti in questa sede. L'atto introduttivo del presente giudizio invero limita le proprie allegazioni e deduzioni agli episodi riferiti ai lavoratori

, rimanendo estranei al presente accertamento le posizioni di altri lavoratori () a cui il ricorso si riferisce solo genericamente nelle premesse senza che sia svolta alcuna articolata deduzione, nonché degli altri nominativi contenuti nel ricorso ex art. 28 e non riproposti in questa sede.

Ciò premesso e passando all'esame del merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito esposti.

L'esperita ed articolata istruttoria espletata consente di ritenere provati i fatti denunciati e comunque di ritenere accertata la denunciata gravissima condotta intimidatrice e persecutrice posta in essere dal legale rappresentante della società convenuta, Massimo Giorgioni.

Sulla scorta delle deposizioni assunte e della documentazione acquisita vanno necessariamente ricostruiti i fatti oggetto di denuncia onde sottoporli successivamente alla valutazione del loro evidente carattere di antisindacalità.

Per quanto riguarda la guardia giurata , questi in sede di deposizione testimoniale ha confermato la propria dichiarazione sottoscritta in data 28/4/01 e prodotta agli atti. Dalle emergenze testimoniali e documentali risulta provato: che il lavoratore ha iniziato a lavorare alle dipendenze della convenuta nel marzo 1999 con un contratto di formazione e lavoro e si è iscritto al





sindacato ricorrente nel novembre 2000 (cfr. anche la delega prodotta in atti); che sino a tale data ha prestato sia servizio di pattuglia notturna sia di sorveglianza fissa nelle postazioni Wind di via Tuscolana e di via Parco dei Medici, con maggiore frequenza presso la sede di via Tuscolana distante circa km 35 dalla propria abitazione con orari prevalentemente di 12 ore giornaliere di cui 7 ordinarie e 5 straordinarie; che assentatosi per malattia nel periodo dicembre 2000-gennaio 2001, al rientro al lavoro il Giorgioni rimproverandogli l'iscrizione al sindacato gli "fece capire" che non avrebbe confermato l'assunzione alla scadenza del contratto di formazione e che sino al giorno del licenziamento lo "avrebbe fatto pentire e scoppiare per dare una lezione" anche "a tutti gli imbecilli che si erano iscritti al sindacato, aggiungendo anche che a molti di loro e più furbi era riuscito a far dare disdetta"; che non avendo ceduto "al ricatto" era stato assegnato definitivamente alla postazione fissa Wind di via Parco de Medici distante km 70 dalla sua abitazione con servizio di sette ore giornaliere senza straordinario; che ha rilasciato la dichiarazione agli atti poiché la situazione era divenuta "insostenibile" in quanto si era visto negare il permesso di assentarsi quando la propria moglie era stata ricoverata in ospedale per partorire ed il giorno del battesimo della figlia e cadevano nel nulla le richieste di essere assegnato ad una postazione più vicina alla propria abitazione (quella in via Tiburtina e quella di via Tuscolana); che conseguentemente aveva rassegnato le proprie dimissioni.

Le dichiarazioni rese dal [redacted], puntuali e circostanziate e scevre da ogni interesse per l'esito del giudizio avendo il teste cessato ogni rapporto con la società e svolgendo ormai attività di artigiano, non sono smentite dalla deposizione del teste indotto dalla resistente, che anzi ha espressamente dichiarato che: "non ci sono ragioni alla base del cambio di servizio, da pattugliamento a postazione fissa, del [redacted]", così smentendo la tesi difensiva della convenuta ed evidenziando l'assenza di qualsiasi giustificazione organizzativa alla nuova assegnazione del lavoratore, assenza da cui può fondatamente e ragionevolmente evincersi conferma implicita della lamentata ritorsione, considerato che l'art. 56 ccnl fa obbligo agli istituti di vigilanza di "impiegare il personale in località prossime ai luoghi di abituale dimora". La tesi difensiva è stata altresì smentita dalla dichiarazioni del [redacted], che ha contestato espressamente l'indicazione delle sedi elencate dalla società nella memoria di difesa in sede di procedimento ex art. 28 stat. lav. (punto 5) e nessuna contestazione è stata mossa dalla resistente alla deposizione del predetto teste, avendo la società omissa anche di depositare le note autorizzate dopo l'escussione di questi.

Per quanto attiene alla posizione di [redacted], anche questi in sede di deposizione testimoniale ha confermato la propria dichiarazione rilasciata in data 16/3/01 e prodotta agli atti. Dalle emergenze testimoniali e documentali risulta provato: che il lavoratore, dipendente dalla società dall'aprile 1999, si è iscritto al sindacato ricorrente nel settembre 2000 (cfr. anche delega allegata); che in conseguenza di ciò si è sentito minacciare e ricattare dal Giorgioni che testualmente gli ha dichiarato: "Perché ti sei iscritto al sindacato? Sappi che con la tua adesione alla Cisl ti sei messo contro di me e contro l'azienda! E' molto meglio per te se trovi un altro posto di lavoro, perché la Centralpol non fa più per te! Devi sapere che il sindacato fa il suo lavoro cercando di iscrivere i lavoratori, ma poi chi ci rimette sono loro, vedi la fine che ho fatto fare al loro RSA Alonso! Però se ti dimetti subito come hanno fatto altri tuoi colleghi, ti lascerò in pace come prima. Ti colloco in una postazione comoda dove potrai lavorare solo di giorno di giorno con il riposo fisso la domenica"; che in occasione di una ispezione eseguita presso la postazione cui era addetto il lavoratore sono state sollevate al medesimo contestazioni disciplinari ed applicate sanzioni per complessivi 18 giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione; che il lavoratore è stato spostato dalla sede Tim di via Vitorchiano, distante km 10-15 dalla sua abitazione, alla postazione presso la sede Wind di Parco de Medici, distante oltre km 50, dove ancora presta servizio. Va evidenziato che in conseguenza della stessa ispezione subita dal [redacted] è stato sanzionato altro dipendente, non iscritto al sindacato ricorrente, ma con la minore sanzione di 6 giorni di sospensione nonostante la maggiore gravità degli addebiti mossi (la guardia [redacted], invero, non solo dormiva durante il servizio, ma si era anche "liberato dell'arma lasciandola in abbandono sul banco della portineria", comportamento quest'ultimo di particolare gravità sia valutato



oggettivamente sia in relazione ai diversi addebiti mossi al [redacted] come contestati nelle comunicazioni dell'1/2/01, 2/2/01 e 2/5/01). L'eccessiva severità adottata nei confronti del [redacted] e la non proporzionalità delle sanzioni a questi inflitte è stata accertata in sede di Collegio arbitrale, che ha ridotto alla metà ciascuna delle sanzioni applicate (per 9 giorni complessivi) ed in questa sede nessuna spiegazione a tale diversa valutazione è stata fornita dalla resistente.

Va, inoltre, evidenziato che nonostante la gravità delle violazioni contestate al [redacted] questi è stato mantenuto nella postazione presso la sede Tim, per come dichiarato dal [redacted] e non contestato, mentre questi è stato spostato ad una sede lontana km 50 dalla sua abitazione. Di tale spostamento la società non ha fornito alcuna giustificazione né ha addotto specifiche ragioni organizzative, come, invece, sarebbe stato suo onere considerato il chiaro disposto dell'art. 56 con già richiamato.

Sia l'ingiustificata severità adottata in sede disciplinare sia l'immotivata assegnazione a postazione lavorativa eccessivamente distante, valutate in relazione alle dichiarazioni e minacce rivolte dal Giorgioni, denotano un chiaro intento ritorsivo nei confronti del lavoratore per avere mantenuto l'iscrizione al sindacato ricorrente.

Sarebbero sufficienti gli episodi descritti a ritenere integrata la denunciata condotta antisindacale, ma ritiene questo giudice che anche con riferimento alle posizioni dei lavoratori [redacted] e l'istruttoria ha confermato la denuncia del sindacato.

E' stata prodotta agli atti dichiarazione a firma del [redacted] datata 30/4/01, in cui questi denuncia di essere stato "costretto a disdire la (mia) adesione alla Cisl e solo attraverso tale dimissione" di essere riuscito ad ottenere dall'azienda la documentazione necessaria (attestazione del proprio rapporto di lavoro con la resistente) per beneficiare di "una cessione del quinto per una grave situazione economica familiare"; in tale dichiarazione il [redacted] afferma, altresì, di avere ricevuto dal Giorgioni pesanti minacce del tipo "Qui comando io, cosa credi di ottenere iscrivendoti al sindacato? Se non ti dimetti la tua vita qui sarà molto difficile. Ti farò scoppiare in mille modi e non otterrai nulla attraverso il tuo sindacato" ed ancora "Se vuoi che ti rilasci il documento devi dimetterti dalla Cisl, quindi quando mi porterai le dimissioni scritte ti darò il documento che ti necessita, altrimenti te lo puoi pure scordare"; infine il predetto dichiara espressamente che "una volta ottenuto il documento e acceso il prestito, nel dicembre 1999, riconfermai la mia adesione alla Cisl".

In sede di ricorso ex art. 28 il [redacted] ha "disconosciuto il tenore" di detta dichiarazione, pur riconoscendo la propria sottoscrizione, e tale disconoscimento è stato ribadito in questa sede, ma tale "disconoscimento" non appare assolutamente credibile perché smentito dalle risultanze testimoniali, dalle contraddizioni dello stesso teste, dalla cronologia dei fatti e dalla non verosimilità delle spiegazioni rese.

Innanzitutto va osservato che il [redacted] si è iscritto al sindacato ricorrente una prima volta il 18 marzo 1999 (cfr delega prodotta sub doc. 25), ha revocato la propria iscrizione e si è successivamente iscritto allo stesso sindacato in data 27/12/99 (cfr delega prodotta). Nelle more tra le due iscrizioni il predetto ha ottenuto, con "atto di benessere" a firma del Giorgioni del 9/7/99 (cfr copia prodotta), un finanziamento dalla Ellenica Finanziaria spa (cfr copia in atti).

La cronologia dei fatti conferma inequivocabilmente quanto denunciato nella dichiarazione sottoscritta il 30/4/01, considerato che il [redacted] iscritto attualmente all'UGL, ha fornito in sede di giudizio non veritiere e contraddittorie spiegazioni alla duplice iscrizione al sindacato.

Ed invero nel corso delle informazioni rese in sede di procedimento ex art. 28 il predetto ha dichiarato: "In realtà mi iscrissi due volte al sindacato una a marzo 1999, e poi mi tolsi perché ritenevo che non mi tutelasse bene, e poi mi iscrissi nel dicembre 1999 nuovamente per ragioni di maggiore rappresentatività con altri colleghi all'interno della sigla sindacale"; nel corso della deposizione resa in questo giudizio ha, invece, dichiarato: "Preciso che diedi disdetta alla Cisl per l'UGL ma siccome nessuno mi seguì, ero solo e continuavo a pagare la Cisl mi iscrissi nuovamente alla Cisl e appena ho potuto, cioè appena non ho dovuto più pagare la Cisl, mi sono nuovamente iscritto all'UGL nonostante fossi da solo".



Tali dichiarazioni si commentano da sole. A prescindere da ogni considerazione che il teste possa avere del proprio esercizio del diritto di adesione alle organizzazioni sindacali e dell'appartenenza sindacale, certamente dimostra di non averne alcuna per i doveri di teste. Talmente contraddittorie e non veritiere (non risulta affatto che nelle more tra le due iscrizioni abbia continuato a versare la propria quota alla Fisascat) sono le sue affermazioni da risultare assolutamente inattendibili. Conseguentemente la vera e logica spiegazione della doppia iscrizione appare quella contenuta nella dichiarazione del 30/4/01 e cioè la necessità di dimettersi, su minaccia del Giorgioni, dal sindacato ricorrente per ottenere la documentazione necessaria al finanziamento, e la successiva iscrizione una volta ottenuto.

Ciò trova conferma nelle puntuali e circostanziate deposizioni dei testi Brinati e che, in modo circostanziato, hanno riferito come il si sia rivolto al sindacato ricorrente sin dall'aprile 1999 per denunciare quanto descritto nella dichiarazione del 30/4/01 e successivamente abbia ribadito le stesse circostanze in occasione della sottoscrizione di detto documento.

Infine non appare assolutamente credibile che il abbia apposto una firma su foglio bianco successivamente artatamente riempito dal Brinati (circostanza decisamente smentita da quest'ultimo), considerato che all'epoca il teste era già iscritto ad altro sindacato e non aveva alcun ragionevole motivo, né l'ha riferito in questa sede, per lasciare una propria firma su foglio bianco senza accertarsi dei motivi e senza verificare il contenuto di quanto vi sarebbe stato scritto (la necessità di attestare la presenza all'incontro non appare né ragionevole né credibile).

Per quanto attiene alla posizione di , è stata prodotta agli atti dichiarazione da questi sottoscritta datata 20/4/01 in cui denuncia che a seguito della propria iscrizione al sindacato, intervenuta nel gennaio 2001, era stato oggetto di velate minacce e di misure di repressione e discriminazione quali tre contestazioni disciplinari infondate seguite dall'applicazione di 12 giorni di sospensione e di un rischio scritto e l'assegnazione ad una postazione assai distante dalla propria abitazione e senza la possibilità di effettuare lavoro straordinario.

In sede testimoniale il teste ha dichiarato che sarebbe "falso" il contenuto della richiamata dichiarazione, ma "solo la parte relativa alle minacce", dal che ne consegue che risulta riconosciuta come propria, perché non smentita, l'affermazione finale contenuta nella dichiarazione e più esattamente "nel denunciare quanto sopra, chiedo un Vostro immediato intervento al fine di vedere rispettati i miei diritti e per non essere costretto a dimettermi dal Sindacato, come sono stati costretti a fare molti nostri colleghi, per poter vivere in pace come dice la Centralpol", dichiarazione che non si spiega, né il teste l'ha fatto, se non con le premesse della stessa dichiarazione e che in questa sede si è inteso disconoscere.

Il disconoscimento operato non appare, anche per altri aspetti, attendibile. Il teste è apparso per tutta la deposizione intorito (il Giorgioni ha presenziato a tutte le udienze), preoccupandosi più volte e spontaneamente, nonostante i richiami di questo giudice, di dichiarare di non avere mai ricevuto minacce dal Giorgioni e di avere ottenuto lo spostamento ad una sede più vicina alla sua abitazione grazie ad una semplice domanda.

Il teste, però, non ha chiarito perché abbia firmato la dichiarazione in esame dopo averla letta, affermando solo di avere fatto presente che i toni erano "un po' pesanti", che è dato certamente diverso dall'asserita falsità, così contraddicendosi.

Il non ha neppure chiarito, in modo convincente, le ragioni per le quali avrebbe scritto la lettera di scuse al Giorgioni prodotta in giudizio dalla società, neppure confermando il contenuto della stessa, affermando solo, contraddicendo proprio la lettera, che si sarebbe reso conto che il procedimento ex art. 28 era uno strumento sbagliato per risolvere il problema dell'assegnazione a postazioni distanti dall'abitazione e che l'erroneità dello strumento scelto gli sarebbe stata confermata anche dall'organizzazione sindacale UGL alla quale è iscritto dall'11/02.

Troppe ed ingiustificate contraddizioni per ritenere la deposizione attendibile.

Va, infine, significativamente osservato che il teste qualche mese prima della lettera di scuse è stato assegnato ad una postazione vicina alla sua abitazione e successivamente ha risolto con una conciliazione con la società ed una evidente e significativa riduzione delle sanzioni le proprie

ARIO D.

pendenze disciplinari. La società vorrebbe giustificare la nuova assegnazione del con l'asserita recente acquisizione dell'appalto Wind in zona Salario, ma l'affermazione non è stata adeguatamente confermata atteso che non è stato prodotto il contratto di appalto, ma un mero ordine di acquisto che nulla prova in ordine alla effettiva decorrenza né informazioni sono state rese dai testi indotti dalla società.

I fatti ricostruiti si inseriscono in un clima di intimidazione e ritorsione creato dal Giorgioni a danno degli iscritti al sindacato ricorrente e puntualmente descritto dai testi Brinati e , che non risultano certo smentiti dalle compiacenti e generiche dichiarazioni dei testi indotti dalla resistente.

I fatti accertati meritano assai poche considerazioni in diritto essendo palese ed indiscutibile la antisindacalità della condotta posta in essere dalla società resistente per mezzo del proprio legale rappresentante Giorgioni Massimo, condotta che lede ed offende anni di storia del sindacato e delle libertà individuali in campo sindacale, che ripropone comportamenti che il mondo civile e l'ordinamento giuridico hanno da tempo più volte decisamente censurato e che si pone in palese contrasto con i nostri fondamentali principi di fonte costituzionali.

Il carattere di antisindacalità non è certo escluso dalla circostanza che la resistente mantenga rapporti "sereni" con altre organizzazioni sindacali, anzi ciò conferisce anche un illegittimo carattere discriminatorio alla condotta posta in essere.

La pluralità, le modalità, la gravità e la specifica intensità dell'elemento intenzionale dei comportamenti denunciati sebbene esauriti consentono, però, di non ritenerli espressione di una condotta meramente episodica bensì destinata oggettivamente a persistere nel tempo con conseguenti durvoli e persistenti ripercussioni negative per la libertà e l'attività sindacale.

Va, pertanto, ordinato alla società di cessare dall'accertata condotta di minaccia ed intimidazione posta in essere nei confronti degli iscritti all'organizzazione sindacale ricorrente ed al fine di rimuovere gli effetti negativi determinatisi va ordinato alla società di assegnare il lavoratore ad una postazione prossima alla sua abitazione, essendo risultata ingiustificata e ritorsiva l'assegnazione all'attuale sede, e l'affissione della presente decisione nelle bacheche aziendali per la durata di un mese (la pubblicazione su quotidiani è prevista solo in caso di sentenza penale di condanna per inottemperanza all'ordine ex art. 28 stat. lav.).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo nonché distratte ex art. 93 c.p.c. per come richiesto in ricorso e ciò ad integrazione del dispositivo in cui per mero errore materiale è stata omessa tale disposizione.



P.Q.M.
(come in epigrafe)

Il Giudice
V. Di Sario

Roma 14/1/04

IL CANCELLIERE CF
Sandra Grappasonni

Depositato in Cancelleria
Roma, li. 21-1-04
IL CANCELLIERE CF
Sandra Grappasonni



PER AUTENTICA
Roma, 17.1.04



IL CANCELLIERE CF
Sandra Grappasonni

